



COMMISSIONE GIUDICANTE FEDERALE

Decisione n. 2 – 2012/2013

La Commissione Giudicante composta da:

Avv. Gianfranco Tobia	Presidente
Avv. Andrea Caranci	Componente
Avv. Giuseppe Cornetti	Componente
Avv. Flaminia Longobardi	Componente
Avv. Andrea Vecchio Verderame	Componente

riunita nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00135 Roma, il giorno 28 gennaio 2013 con l'assistenza della Sig.ra Daniela Peconi, segretario, ha preso in esame il procedimento a carico del Sig. Massimiliano Dolcetto.

Il Procuratore Federale ha rinviato a giudizio il tesserato Massimiliano Dolcetto – in qualità di Presidente della società Amatori Rugby Badia - per la violazione dell'art. 19.1 del Regolamento di Giustizia, in relazione all'art. 7 lett. a) del Regolamento Sportivo per aver *“in occasione della gara svoltasi a Badia Polesine, in data 21.10.2012 tra Amatori Rugby Badia VS/ Rugby Paese, omesso di predisporre misure di sicurezza idonee ad evitare l'ingresso da parte di persone non autorizzate all'interno degli spogliatoi riservati alla terna arbitrale, così consentendo che terzi non identificati asportassero valori dai portafogli dei rispettivi componenti”*.

I fatti in questione non sono contestati.

Risulta pacifico che estranei si siano introdotti all'interno dello spogliatoio arbitrale asportando dal portafogli dell'arbitro € 215,00 e da quello di un suo collaboratore € 50,00 (come attesta la denuncia alla Autorità versata in atti).

L'incolpato ha fatto pervenire attestazione di bonifico con il quale la società ha “restituito” alla vittima, signor Francesco Lento l'importo che questi ha dichiarato essergli stato sottratto.

Il Procuratore Federale ha concluso chiedendo che venga affermata la responsabilità dell'incolpato e – previa applicazione dell'attenuante contemplata dall'art. 10, co. I, lett. a) del Regolamento di Giustizia – venga irrogata la sanzione della deplorazione.

La Commissione Giudicante ritiene che sussista la responsabilità dell'incolpato, essendo indubbio che alla società ospitante competeva l'obbligo di tutelare gli ufficiali di gara prima, durante e dopo la gara (ex art. 7 lett. a) Reg. Attività Sportiva vigente) proteggendo, tra l'altro, il relativo patrimonio.

Della violazione risponde il Presidente della società ospitante.



Quanto alla misura della sanzione - e pur dandosi atto del ristoro in favore del signor Lento del danno da questi subito (non altrettanto risulta sia stato fatto per l'altra "vittima" del furto) - si ritiene congrua la misura indicata in dispositivo, pari al minimo edittale previsto dall'art. 19 del Regolamento di Giustizia, così determinata con espressa considerazione della lievità del danno prodotto nella vicenda e del comportamento della società finalizzato a elidere o comunque attenuare le conseguenze del fatto.

P.Q.M.

la Commissione Giudicante Federale, in accoglimento del deferimento, dichiara il Sig. Massimiliano Dolcetto responsabile della violazione ascritta e commina la sanzione dell'interdizione per mesi uno.

Il Presidente della Commissione Giudicante
Avv. Gianfranco Tobia

DEPOSITATA IN ROMA
IL 28/01/2013

Il Segretario
della Commissione Giudicante
Daniela Peconi